

Assicurazione - assicurazione marittima ed aerea - riassicurazione
-Assicurazione per la perdita della vita di un passeggero - Disciplina
dell'art. 547 c.n. - Abrogazione - Termine di prescrizione dei diritti
derivanti dal contratto assicurativo - Applicazione della disciplina
civilistica - Fattispecie.

Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del
passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del
d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero,
originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile
il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2,
c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai
solli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In
applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al
termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza
stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che
potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per
portare aiuto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24594 del 11/08/2023 (Rv.
668650 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1885, Cod_Civ_art_2952